CITTÀ DI
MOLFETTA

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile e urgente inerente le misure di sicurezza urbana per il contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid-19. Chiusura delle attività commerciali per le giornate della Santa Pasqua (domenica 12 aprile) e del Lunedì dell'Angelo (lunedì 13 aprile).

-***CONSIDERATO*** che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il 30 gennaio 2020 l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- ***VISTA*** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- ***VISTO*** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

- ***VISTO*** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

- ***VISTO*** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 2020;

- ***VISTO*** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

- ***VISTO*** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;

- ***VISTO*** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n.59 dell'8 marzo 2020;

- ***VISTO*** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n.62 del 9 marzo 2020;

- ***VISTO*** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

-***VISTO*** il D.P.C.M. 1 aprile 2020, con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei precedenti DD.P.C.M. dei giorni 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza adottata dal Ministero della Salute, che qui s'intendono integralmente richiamati;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-04-08 - 0024125

-***VISTO*** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ed in particolare l'art. 1 comma 1: "*Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più' volte fino al 31 luglio 2020, ...*"

-***VISTO*** l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 con la quale si dispone "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzo di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

-***VISTO*** il D.L. 23.02.2020, n. 6 recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-***VISTO*** il DPCM 9 marzo 2020 che estendeva l'emergenza da CoVID-19, su tutto il territorio nazionale;

-***VISTO*** il D.L. del 17.03.2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-***VISTO*** il DPCM dell'1.04.2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio" che all'art. 1 stabilisce "l'efficacia delle disposizioni dei DDPPCCMM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'Ordinanza del 28 marzo 2020 adottate dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

-***VALUTATA*** la necessità di limitare ulteriormente le occasioni di spostamento e di uscita dalle abitazioni delle persone senza motivazioni caratterizzate da effettiva necessità, evitando, per quanto possibile, che le stesse, nel corso della medesima giornata, si rechino più volte ad acquistare beni di modica quantità, al solo fine di legittimare una pluralità di uscite dalle abitazioni;

- ***VALUTATE*** delle indicazioni espresse nelle Ordinanze e nei Decreti del Ministero della Salute in relazione all'emergenza Covid-19;

-***CONSIDERATO*** che tali comportamenti, censurabili sotto il profilo del contenimento del contagio, per quanto non direttamente sanzionabili, accrescono oltremodo il numero e le occasioni di contatto tra persona e persona;

-**PRESO ATTO** dei decreti emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8, 9 e 11 marzo 2020 ha emanato propri D.P.C.M. riguardanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare evitare ogni spostamento della propria abitazione salvo che motivati da:

1. comprovate esigenze lavorative;
2. situazioni di vera necessità;
3. motivi di salute.

-***RAVVISATA*** l'opportunità di porre in essere, a titolo precauzionale, ogni utile misura di contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;

-***CONSIDERATO*** che nella riunione del COC dell'8 aprile 2020 si è unanimemente ritenuto che sia necessario per i giorni di Pasqua e Pasquetta evitare uscite ed altresì assicurare un riposo ai tanti lavoratori del settore particolarmente impegnati in questo periodo emergenziale;

-***CONSIDERATO*** che alcune sigle sindacali hanno richiesto la chiusura per i giorni di Pasqua e Pasquetta, agli atti, formalizzando la CISL Bari tale richiesta con nota n. 800 del 6/4/2020;

-***CONSIDERATO***, altresì, che si rende necessario limitare ulteriormente le uscite dalle abitazioni nelle giornate festive di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo) al fine di scongiurare il rischio ingiustificato di affollamento delle vie e delle aree urbane nelle precitate giornate;

- ***EVIDENZIATO*** che per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente è necessario verificare le esigenze obiettive nel caso concreto poiché, in astratto, non esiste un criterio di valutazione fisso da seguire, quindi la soluzione deve, invero, corrispondere alle finalità del momento, cioè deve evitare che un potenziale pericolo in danno alle persone possa verificarsi;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-04-08 - 0024125

- ***DATO ATTO*** che la presente ordinanza, finalizzata a prevenire il verificarsi di un evento potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è volta a tutelare e salvaguardare le esigenze primarie della collettività e, che la stessa, pur sacrificando interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in senso estensivo ed evolutivo in tutte le sue componenti essenziali;

- ***VISTO CHE*** le due ricorrenze in questione, tradizionalmente, rappresentano momenti classici di condivisione di luoghi da parte della cittadinanza;

- ***TENUTO CONTO CHE*** la consuetudine consolidata e abitudinaria dei cittadini di Molfetta di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici, potrebbe determinare pericolosi assembramenti di persone e comportamenti individuali e collettivi tali da pregiudicare le stringenti misure di profilassi necessarie ad arginare la diffusione della pandemia e, comunque, in violazione delle prescrizioni della normativa emergenziale vigente;

- ***CONSIDERATO CHE*** l'apertura degli esercizi commerciali potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari con prevedibile e incontrollato afflusso di persone sia presso le strutture di vendita che per le strade, difficilmente fronteggiabili, soprattutto nei giorni festivi, con i mezzi disponibili di prevenzione e repressione dei comportamenti vietati;

- ***CONSIDERATO*** altresì che in tale contesto appare indispensabile, per scongiurare trasferimenti o spostamenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di cui sopra consentendo solo la vendita, esclusivamente a mezzo ordinazione on line o telefonica, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti;

- ***CONSIDERATO*** inoltre che, oltre a prevedere la deroga alla chiusura per farmacie e parafarmacie, è necessario consentire l'apertura alle edicole in quanto rappresentano la parte terminale della filiera della informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;

- ***RITENUTO***, pertanto, che ricorrono anche le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

- ***RITENUTA*** la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID -19;

- ***CONSIDERATO*** altresì che gran parte dei Comuni dell'area metropolitana, compreso il Comune capoluogo hanno già adottato un provvedimento di limitazione delle aperture degli esercizi commerciali;

Visti:

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 1978;
- l'art. 35 del Decreto Legge n.9 del 2 marzo 2020;
- D.P.C.M. nn. 8,9,11 e 22 Marzo 2020;
- Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;
- VISTO l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI altresì:

- il D.M. dell'Interno del 5/8/2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- l'art. 650 del Codice penale e l'articolo 17 comma 2 del T.U.LL.P.S.;
- la legge 689/81;
- i vigenti Regolamenti comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa:

1) la chiusura per domenica 12 aprile 2020 (*Santa Pasqua*) e lunedì 13 aprile 2020 (*Lunedì dell'Angelo*) di tutte le attività commerciali al dettaglio aventi titolo allo svolgimento delle attività ai sensi delle disposizioni normative in premessa enunciate, le rivendite di tabacchi, nonché l'attività di commercio di generi alimentari svolte sulle aree pubbliche, nell'ambito dei mercati del territorio comunale e degli ambulanti;

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-04-08 - 0024125

2) rimane consentita la sola vendita a domicilio dei generi alimentari, di ristorazione e di beni di prima necessità, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica non già presso il punto vendita.

3) rimarranno aperte solo le farmacie e parafarmacie, secondo il turno prestabilito e i distributori di carburanti in modalità self service;

4) le rivendite di giornali potranno rimanere aperte la sola mattina di Pasqua sino alle ore 12.00, non essendo prevista distribuzione di giornali per il giorno di lunedì 13 aprile.

Le violazioni alla presente saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 – n. 267 con la sanzione da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni previste dalle normative in materia di emergenza coronavirus.

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi ex comma 2°, art. 22 Dlvo 114/1998, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

Altresì i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 650 del Codice penale.

Si confermano tutte le altre disposizioni di legge, Ordinanze Nazionali e regionali. Eventuali disposizioni di ordinanze sindacali in contrasto con la presente sono revocate.

Indica il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 il Dirigente della Polizia Locale di Molfetta, incaricandolo della esatta e scrupolosa applicazione

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio.

La notifica immediata via PEC al Sig. Prefetto di Bari, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Stazione Carabinieri di Molfetta, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta, al Comando di Polizia Locale.

Altresì si comunichi via mail alle Associazioni di categoria.

In osservanza dell'art. 3, comma 4, legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di notifica ovvero, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Molfetta 8 aprile 2020.

COMUNE DI MOLFETTA

IL SINDACO
Tommaso MINERVINI

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-04-08 - 0024125